



DALLA PRIMA PAGINA

Grande Salento, l'irripetibile...

Un'occasione simile non si ripeterà più per i prossimi decenni e rappresenta la cartina di tornasole per mettere alla prova la reale volontà del territorio di concertare uno sviluppo organico, come auspicato nel protocollo d'intesa "Terra d'Otranto: dalle radici il futuro" condiviso, all'inizio dell'anno, nel corso di un incontro presso il Comune di Lecce, tra il sindaco Carlo Salvemini, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, quello di Taranto, Rinaldo Melucci, ed il rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, ed esteso ai presidenti della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, di Brindisi, lo stesso Riccardo Rossi, e di Taranto, Giovanni Gugliotti.

In quel protocollo d'intesa, elaborato prima dell'esplosione dell'emergenza Covid-19, si faceva già esplicito riferimento ai fondi europei, auspicando un «accesso in maniera collaborativa agli strumenti che saranno messi a disposizione nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027». Con la pandemia, l'Europa ha messo ora a disposizione oltre duecento miliardi di euro, una somma inimmaginabile prima, un vero e proprio Piano Marshall per la ripartenza dell'Italia, come ha ricordato anche il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della Commissione Politiche Ue: «Si tratta di risorse ingenti che, secondo le stime, potranno essere destinate per circa 52 miliardi alle regioni del Mezzogiorno».

In Italia, dunque, si è già aperta la grande partita della programmazione per la spesa delle risorse provenienti dal Recovery Fund, dai fondi strutturali europei 2021-2027 e dal cofinanziamento regionale e nazionale. Per il Salento è allora fondamentale dare concretezza a quel protocollo d'intesa, in modo da far partire una proposta unitaria e concordata sulle priorità infrastrutturali e quant'altro di cui necessita questo territorio. «Dovrà

trattarsi - sottolinea Stefano - di progetti di investimento e sviluppo che siano compatibili con le regole europee, ma che daranno la possibilità a tanti giovani di inserirsi nel mondo del lavoro dalla porta principale e che dovranno rimuovere le disuguaglianze territoriali, penso all'alta velocità al Sud».

Il protocollo d'intesa "Terra d'Otranto: dalle radici il futuro" è stato già approvato dalle amministrazioni comunali di Lecce, Brindisi e Taranto e dall'Ateneo salentino, all'appello mancherebbero ancora le amministrazioni provinciali. In esso si affida al rettore dell'UniSalento il compito di coordinare il "Tavolo tecnico di coordinamento interistituzionale" e la stesura del masterplan con la pianificazione degli interventi: «Sarà cura della Università - si legge - convocare le riunioni del Tavolo, assicurare la segreteria tecnica dello stesso e l'elaborazione del masterplan territorio condiviso e partecipato».

Non solo, quindi, si rende necessaria un'accelerazione per rendere operativo il Tavolo, ma è anche l'occasione per coinvolgere le parti sociali in una sorta di "Stati generali del Grande Salento", ascoltando imprenditori, sindacati e società civile nella individuazione delle priorità comuni. Anche questa una strada tracciata nel protocollo d'intesa, nel quale si dice esplicitamente che al Tavolo interistituzionale si «dovrà anche garantire la partecipazione della società civile e dei suoi cittadini, i quali potranno partecipare, a pieno titolo, alla costruzione del proprio futuro». Senza una voce unitaria che dia forza alle priorità condivise, le proposte frammentate delle singole province salentine avranno minore peso e finiranno, come sempre, per lasciare ad altri le decisioni politiche sullo sviluppo del nostro territorio.

Lino De Matteis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVENTO

Usura e mora, le linee della Cassazione

Giorgio MANTOVANO

Con una recente sentenza, la n. 19597 del 18 settembre 2020, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno statuito alcuni principi di diritto interessanti gli interessi di mora e la normativa antiusura, destinati ad incidere significativamente nel travagliato contenzioso in atto. Soffermando in questa sede l'analisi solo su uno degli aspetti più problematici emersi, va detto che la pronuncia è intervenuta in un ambito in cui la prassi giudiziaria ha dimostrato negli anni l'esistenza di una vera e propria babele applicativa. Come è noto, con la legge n. 108 del 1996 il Legislatore ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina usura. I tassi cosiddetti soglia non sono fissati dalla Banca d'Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati, con decreto, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Banca d'Italia emana le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Gli interessi di mora sono sempre stati esclusi dal calcolo dei TEG medi, perché non dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione degli interessi di mora dal computo dei tassi soglia è sempre stata sottolineata nei Decreti ministeriali (D.M.), i quali hanno separatamente indicato, ma solo a far data dal secondo trimestre 2003, la maggiorazione che i tassi di mora hanno avuto rispetto ai tassi corrispettivi. In questo contesto, proprio il tema degli interessi di mora aveva visto schierate, in dottrina e giurisprudenza, tesi contrapposte sul versante dell'assoggettamento o meno di tale tipologia di interessi alla normativa antiusura. La dottrina più attenta aveva taciuto di disomogeneità ogni ipotesi di comparazione tra un tasso effettivo globale di un finanziamento, comprensivo degli interessi di mora, e un tasso soglia, rilevato dai decreti ministeriali che, invece, non includeva il computo della maggiorazione degli interessi di mora.

La sentenza in esame ha innanzitutto ribadito quanto già la giurisprudenza di legittimità aveva detto in passato, ossia che la disciplina antiusura si applica non solo agli interessi corrispettivi ma anche ai moratori. Poi, muovendo dalla premessa che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai D.M. che indicano la rilevazione trimestrale dei tassi medi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, quando il D.M. di riferimento contiene anche l'indicazione della maggiorazione media del tasso di mora, di detta rilevazione debba tenersi conto nell'individuare il tasso soglia che comprenda anche gli interessi moratori. Dunque, per la Suprema Corte, proprio la maggiorazione media degli interessi di mora, rilevata dalla Banca d'Italia e indicata nei decreti ministeriali a fini conoscitivi, "può costituire l'utile indicazione

oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante". La sentenza in esame ha rilevato che, dal secondo trimestre 2003 sino al quarto trimestre 2017, i D.M. hanno indicato una stima della maggiorazione media degli interessi di mora, valida per tutte le operazioni, pari al 2,1% in più rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi. Stima frutto di una rilevazione statistica avvenuta nel 2002. Poi, a partire dal primo trimestre 2018, sulla scorta di una rilevazione a campione condotta dalla Banca d'Italia sui contratti accessi nel secondo semestre 2015, i D.M. hanno indicato stime differenti in relazione alla varia tipologia di operazioni, distinguendo la maggiorazione media degli interessi di mora per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, per le operazioni di leasing e per il complesso di altri prestiti.

In questo contesto i Giudici di legittimità hanno chiarito, e questa è la vera novità, come pervenire ad un tasso soglia che comprenda anche gli interessi moratori. A tal fine hanno indicato una formula matematica che contiene la sommatoria di due addendi: il tasso soglia usurario legale (primo addendo) e la maggiorazione riguardante gli interessi di mora (secondo addendo). Si intenderebbe così, a parere della Suprema Corte, ossequiare il principio di simmetria nella comparazione tra il tasso soglia e il tasso effettivo globale della singola operazione. E qualora i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei tassi moratori, come è accaduto dall'avvento della L.n.108/1996 sino al primo trimestre 2003, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, in ragione della esigenza primaria di tutela del soggetto finanziato, sia "gioco forza" comparare il tasso effettivo globale del singolo rapporto, comprensivo degli interessi di mora in concreto applicati, con il tasso soglia previsto per quella tipologia di operazione che non comprende, invece, nella sua modalità di formazione, gli interessi di mora. È evidente, però, che il richiamo al principio di simmetria, ritenuto essenziale in ambito comparativo, finisce, in un quadro così articolato, con il fondarsi, per un lungo arco temporale, su stime di maggiorazione media degli interessi di mora non aggiornate dal 2002 al secondo semestre 2015, ma anche prive di un analitico distinguo tra le varie tipologie di operazioni, contrariamente a quanto accaduto a far data dal primo trimestre 2018. Sicché, il convincimento, espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, di ricorrere a "parametri assolutamente attendibili, privi di discrezionalità, poiché basati su dati fattuali di tipo statistico medio", appare destinato a suscitare, ancora una volta, non poche polemiche. Ma la criticità si dimostra ancora più marcata con riferimento ai contratti ultraquinquennali di finanziamento sorti prima del secondo trimestre 2003 (quando per la prima volta la Banca d'Italia indicò una maggiorazione media del 2,1% degli interessi di mora), ed ancora sindacabili, per i quali la valutazione dell'eventuale usurarietà, affidata alla modalità comparativa indicata dalle Sezioni Unite, è destinata inevitabilmente a mortificare proprio quel principio di simmetria ritenuto essenziale dal Supremo Collegio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVO QUOTIDIANO di Puglia Brindisi, Lecce, Taranto. Direzione, Redazione e Amministrazione. LECCO via Dei Moccenigo, 29 - Tel. 0832/338200. Editrice Quotidiano di Puglia Srl. Presidente Azzurra Caltagirone. Consiglieri Mario Delfini, Alvise Zanardi. Soggetto designato al trattamento dei dati personali: Claudio Scamardella. Certificato n. 8742 del 25-05-2020. Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione pubblicitaria.

ANNUNCI GRATIS. Tagliando originale (non si accettano fotocopie) Solo per privati - esclusi operatori e aziende. Per Posta / A Mano. Inviare il tagliando completo in ogni parte, indirizzandolo a: Tuttomercato/Piemme - Via dei Moccenigo, 25 - 73100 Lecce. A mano. Consegnare il tagliando completo in ogni parte alle edicole convenzionate o a uno sportello Piemme. (v. elenco a fianco). Rubriche: Mercatino, Auto e Motori, Lavoro e affari, Tempo Libero, Casa. Compilare il tagliando in ogni sua parte. Settimanale Pugliese di annunci economici. Tutto mercato Quotidiano di Puglia. TAGLIANDO PER ANNUNCI GRATIS. Rubrica: / codice. Testo: fino a 20 parole - max 150 caratteri escluso n° di telefono lasciare una casella fra una parola e l'altra. Numero di telefono per recapito dell'annuncio. Dichiaro di non svolgere attività a fini di profitto, personale o per conto terzi, nel settore o nel campo oggetto dell'inserzione. Dati del richiedente per esclusivo uso archivio che resteranno riservati ai sensi del D.Lgs. 196/03 (ex Legge 675/96). Nome, Cognome, Via, Cap, Città, Tel, Firma.